



# COMUNE DI TORGIANO

Provincia di PERUGIA

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 E  
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI A MISURA - ANNO 2025**

Nr. Progr. **15**

Data 30/04/2025

Seduta Nr. 3

In data TRENTA del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTICINQUE alle ore 21:00 nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
LIBERTI ERIDANO	X	
PERSIA ATTILIO	X	
FALASCHI ELENA	X	
SPACCINI FRANCESCO	X	
CIRIMBILLI TATIANA	X	
BOCO VALENTINA	X	
FALALUNA MICHELE	X	
SIGISMONDI GESSICA	X	
MENCOLINI CRISTINA	X	
DE ROSA PIERLUIGI	X	
GIUSTO CIRIACO	X	
SARTI SANDRA	X	
CIOTTI GABRIELE	X	
TOTALE	13	0

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la Presidenza il Sig. MENCOLINI CRISTINA che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il segretario comunale sostituto MASSI GIULIO che redige il verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.

**Assenti giustificati i consiglieri:**

Nessun convocato risulta assente giustificato

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

D.C.C. n. 15 del 30.04.2025

### ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI A MISURA - ANNO 2025

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPONE LA PROPOSTA L'ASSESSORE SPACCINI ILLUSTRANDO I CONTENUTI DEL P.E.F. ED EVIDENZIANDO I LUSINGHIERI RISULTATI OTTENUTI A LIVELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA;

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GIUSTO PER CHIEDERE UN CHIARIMENTO SULLA RIDUZIONE DEL P.E.F.;

#### VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, - n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

#### VISTI inoltre,

- la Legge 481/1995 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" che all' art. 1, comma 1 ha stabilito l' istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità con *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi", nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo."* [...] *"Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;*
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale [ATO] per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

#### RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021"*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore (comprendente il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed il Comune per la parte del servizio gestita in economia) secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

*regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*”; in caso positivo, procede all’approvazione;

- la deliberazione Arera n. 444 in pari data, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, in vigore dal 1<sup>a</sup> aprile 2020 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, avente per oggetto *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”* prevedendo al punto 2.4 che nelle more dell’approvazione del Piano da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico-finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

**RICHIAMATE** le *“Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...”* nelle quali viene dato atto che *“... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art.1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”*;

**RICHIAMATO**, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** all’Art.3 del D.L. 28 dicembre 2021 n.228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, il comma - 5-quinquies con il quale è stato stabilito che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”* successivamente modificato mediante l’articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 specificando che: *“[...] Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

**CONSIDERATO** che il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 9 gennaio 2025;

**RICHIAMATO** il successivo articolo 13 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto “Sostegni-ter”), convertito con Legge 28 marzo 2022 n. 25, secondo cui *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*.

**VISTA** la nota pervenuta via pec, nostro prot. n. 4536 del 18/04/2024 con cui l’Ente territorialmente competente A.U.R.I. (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico ex L.R. 11/2013) ha comunicato l’avvenuta validazione (ai sen-

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

si dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013) dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF d'ora in poi) TARI MTR-2 dei Comuni del Sub Ambito n. 2 per le annualità 2024-2025 con conseguente ridefinizione dei piani finanziari 2024-2025, mediante Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/04/2024 avente ad oggetto: "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, elaborati secondo il metodo definito da ARERA con delibera n. 363/2021/R/RIF (c.d. MTR-2)" (allegato A);

**DATO ATTO** che con la deliberazione n. 15 del 30/04/2024 " si è proceduto alla alla adozione del PEF per la sola annualità 2024 così come validato dall' A.U.R.I.;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2025;

**PRESO ATTO** che in base al PEF 2025 deliberato da A.U.R.I., riportato in dettaglio nell'allegato B, gli importi risultano così rideterminati:

- il totale dei "Costi Efficienti "MTR-2 è pari a €. **1.273.098** nel 2025 e superiore alle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, cosiddetto "Tetto ai costi ammissibili del PEF" in applicazione del Metodo tariffario ARERA ex Del.443/2020 pari a €. 1.299.986:

	<b>Comune di Torgiano</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<b>A</b>	<b>Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2024 e 2025 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)</b>	<b>€. 1.376.980</b>	<b>€. 1.273.098</b>
	Valore PEF Finale - Approvato da AURI	€. 1.208.980	€. 1.299.985
	Parametro $p = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI) -$ Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF) Tetto alle entrate tariffarie	7,53%	7,53%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1	13,85%	-2,07%
<b>B</b>	<b>Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, cosiddetto "Tetto ai costi ammissibili del PEF"</b>	<b>€. 1.299.986</b>	<b>€. 1.273.098</b>
A-B	Delta costi ( $\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$ )	€. 76.438	€. 0

- la ripartizione tra costi fissi e costi variabili del totale dei "Costi efficienti" MTR -2 è la seguente:

	<b>Comune di Torgiano</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<b>C</b>	<b>Valore PEF FINALE, Iva compresa (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)</b>	<b>€. 1.299.985</b>	<b>€. 1.273.098</b>
	Costi Variabili PEF - Tv	€. 834.270	€. 801.869
	Costi Fissi PEF - Tf	€. 465.715	€. 471.229

	<b>Comune di Torgiano</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<b>D</b>	<b>PEF FINALE su base COMUNALE, Iva compresa</b>	<b>€. 1.299.985</b>	<b>€. 1.273.098</b>
	Costi del gestore (IVA esclusa)	€. 1.148.662	€. 1.125.467
	Costo del Comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	€. 151.323	€. 147.631

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

\* Gli importi sono con arrotondamento dei decimali

**DATO ATTO** che pertanto l'importo complessivo da sottoporre a entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e non domestiche TARI ammonta per il 2025 a €. 1.273.098 così ripartita tra Gestore e Comune escludendo l'ammontare dell'IVA dovuta pari a €.119.446 nel 2024 e a €. 117.126 nel 2025::

	<b>Comune di Torgiano</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
D	PEF FINALE su base COMUNALE, Iva compresa	€. 1.299.985	€. 1.273.098
	quota riconosciuta al gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti IVA inclusa;	€.1.268.108	€.1.242.593
	quota di costi riconosciuti al Comune per la parte di servizio gestito in economia (CARC Costi Amministrativi di Accertamento, Riscossione e Contenzioso)	€. 31.877	€. 30.505

**PRESO ATTO** che il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti come disposto dall'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 secondo cui *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"*.

**VISTO** che ai sensi dell'art.10 comma 4 del regolamento Comunale per la TARI a misura *"4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*

**CONSIDERATO** l'art. 1 – comma 1.4 della Determinazione ARERA n.02/DRIF/2020 secondo cui:

"Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente."

**CONSIDERATO** l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 23/2011 secondo cui : *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

**POICHE'** con la Delibera di Giunta Comunale n.165/2024 in cui sono state definite le tariffe dell'Imposta di soggiorno per il 2025 è stato stabilito di destinare il 30% del gettito previsto per un quota pari a €. 35.307,53 alla riduzione della TARI in capo alle strutture ricettive;

**RILEVATO** che il Regolamento comunale TARI stabilisce:

- all'art. 23 le riduzioni da applicare alle utenze domestiche in base a particolari condizioni personali e sociali a carico e che le stesse sono state stimate per il 2025 pari a €. 40.000,00;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

- all'art.21 gli incentivi economici per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata presso il centro di raccolta comunale, stimati per il 2025 pari a €. 1.709,74;

**DATO ATTO** pertanto, che al fine della determinazione delle tariffe TARI, al PEF finale 2025 validato da AURI ai sensi del suddetto art. 1 – comma 1.4 della Determinazione ARERA n.02/DRIF/2020:

- devono essere sottratti:

a) €. 4.756,31 in quanto finanziati con il contributo MIUR (stimato in base all'importo assegnato in anni precedenti);

b) €. 35.307,53 in quanto finanziati dalla quota del gettito dell'Imposta di soggiorno destinata a riduzioni TARI;

c) €. 40.000,00 in quanto finanziate dal Bilancio Comunale in relazione alle riduzioni TARI di cui all'art.23 del Regolamento Comunale;

- deve essere aggiunto l'importo di :

d) €. 1.709,74 finanziato dal Bilancio Comunale ma non oggetto della base imponibile di calcolo delle tariffe;

con il seguente risultato:

Comune di Torgiano		Importi
<b>PEF FINALE a lordo di integrazioni</b>		<b>€. 1.273.098,00</b>
a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;	(-)	€. 4.756,31
b) quota del gettito dell'Imposta di soggiorno destinata a riduzioni TARI	(-)	€. 35.307,00
c) riduzioni TARI di cui all'art. 23 del Regolamento Comunale	(-)	€. 40.000,00
d) incentivi economici per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata presso il centro di raccolta comunale di cui all'art. 21 del Regolamento Comunale	(+)	€. 1.709,74
<b>PEF 2025 FINALE da ricoprire con il gettito da tariffe</b>		<b>€.1.194.744,43</b>

**RILEVATO** che il PEF finale a lordo delle integrazioni e al netto delle detrazioni e sul quale emettere il ruolo TARI a carico dei contribuenti, così come riportato nell'allegato B, ammonta a €. **1.194.744,43**, da ripartire tra costi fissi e costi variabili come indicato nella seguente tabella:

Comune di Torgiano	Importi
PEF 2025 FINALE su base COMUNALE (Iva compresa)	<b>1.194.744,43</b>
Costi Variabili PEF2025 - Tv	753.150,35
Costi Fissi PEF2025 - Tf	441.594,08

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale TARI a Misura, approvato da ultimo mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 aprile 2023;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

**RITENUTO** pertanto di poter procedere alla determinazione delle tariffe per la Tassa Rifiuti a Misura relative all'anno 2025;

**DATO ATTO** che il contratto di servizio per la gestione integrata di rifiuti urbani ed assimilati stipulato il 9/12/2009 (con scadenza 31/12/2024) dal Comune di Torgiano con la società GEST S.r.l., di cui al Repertorio n.117137 Raccolta n.36260, è stato prorogato al 31/12/2027 come da Deliberazione AURI n.34/2024 e Determinazione AURI n. 388/2024;

**CONSIDERATO** che con Delibera di Giunta Comunale n.173 del 30/12/2024 è stato stabilito di procedere al rinnovo dell'affidamento dell'attività di supporto specialistico per la gestione della TARI Puntuale a GEST srl, , che si avvale operativamente di GESENU SpA, in quanto gestore del servizio di gestione integrata di rifiuti urbani ed assimilati e ai sensi dell'art. 5 del già richiamato contratto stipulato il 9/12/2009, di cui al repertorio n.117137 Raccolta n.3626, prorogato al 31/12/2027;

**PRESO ATTO** delle tabelle della relazione pervenute via pec il 3/04/2025 come da prot. 3580/2025 (riportate nell'allegato C) contenenti i riepiloghi dei costi e la simulazione delle tariffe TARI a misura effettuata in applicazione del Regolamento e della normativa vigente da parte di GESENU SpA per GEST srl;

**RICHIAMATI** i seguenti presupposti della simulazione tariffaria contenuti nella relazione (allegato C), secondo cui :

- 1) la simulazione è stata effettuata considerando l'importo da sottoporre a gettito nel 2025 pari a €. **1.194.744,43**;
- 2) il gettito delle utenze domestiche è stato indicato nella misura del 56,92% e conseguentemente pari al 43,08% per le utenze non domestiche;
- 3) nel sistema introdotto dal 1° gennaio 2020 della TARI a Misura l'attribuzione della Tariffa Variabile (TV) è stata suddivisa in due quote:
  - TV1: quota della parte variabile della tariffa calcolata con il metodo del DPR 158/99 (coefficienti kb e kd);
  - TV2: quota della parte variabile della tariffa commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, calcolata sulla base dei volumi di conferimento del rifiuto indifferenziato;
- 5) la quota di gettito da finanziare con la Tariffa Variabile 2 nel 2025 è stata stabilita pari a €. 120.000 ( a fronte di una quota di €. 80.000,00 nel 2024, di €. 60.000,00 nel 2023, €. 50.000,00 nel 2022, €. 40.000,00 nel 2021);

**DATO ATTO** che nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 1, comma 652, Legge 147/2013, può essere effettuata dal Comune, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, adottando valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

**CONSIDERATO** che ARERA con propria delibera n. 56/2025/R/RIF ha avviato la definizione dei primi criteri di articolazione tariffaria prefigurando tre aree di intervento per l'adeguamento: contesto socio-economico ed economia circolare; riduzione della eterogeneità dei costi tra le diverse categorie di utenza; valorizzare le attività di misura per responsabilizzare l'utenza e per lo sviluppo industriale dell'intero settore;

**RITENUTO** pertanto di procedere nella definizione tariffaria:

- al progressivo abbandono della deroga di cui all'articolo 1, comma 652, Legge 147/2013, fissando i coefficienti Kc e kd, tra i valori minimi e massimi, utilizzati per il calcolo della quota fissa e variabile 1, per le seguenti categorie:

Sotto categoria	Descrizione
-----------------	-------------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
07	ALBERGHI CON RISTORANTE
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

- ad applicare i seguenti coefficienti ka 0,86 e kb 1 alle strutture ricettive quali B&B, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti locati ad uso turistico, svolti in forma non imprenditoriale, in via sperimentale, in deroga all'art. 23 comma 2 lett. e del Regolamento TARI, vista l'occasionalità dell'esercizio dell'attività e della destinazione ad essa degli spazi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle specificazioni suddette, i costi variabili coperti con la quota variabile 2 misurata nel 2025 saranno il 15,93% dei costi variabili totali, con un incremento del 6,21% rispetto al 2024.

**POICHE'** i costi sono stati ripartiti tra quelli fissi nella misura del 36,96% e quelli variabili nella misura del 63,04% ai fini della determinazione della quota di Tariffa Fissa e della quota di Tariffa Variabile;

**RILEVATO** che l'esito della simulazione individua le seguenti Tariffe:

a) Tariffe Fissa e Variabile 1, per le:

- *Utenze domestiche*

Macro categoria	Sotto categoria	Descrizione	K Fissa	K Varia	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Variabile 2
1	1	NUCLEO ABITATIVO 1	0,86	1,00	0,54 €	76,45 €
1	2	NUCLEO ABITATIVO 2	0,94	1,80	0,59 €	137,61 €
1	3	NUCLEO ABITATIVO 3	1,02	2,00	0,64 €	152,90 €
1	4	NUCLEO ABITATIVO 4	1,10	2,20	0,69 €	168,19 €
1	5	NUCLEO ABITATIVO 5	1,17	3,20	0,73 €	244,65 €
1	6	NUCLEO ABITATIVO 6	1,23	3,70	0,77 €	282,87 €
1		STRUTTURE RICETTIVE SVOLTE IN FORMA NON IMPRENDITORIALE	0,86	1,00	0,54 €	76,45 €

- *Utenze non domestiche*

Macro categoria	Sotto categoria	Descrizione	K Fissa	K Varia	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Variabile 2
2	01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98	0,50 €	0,75 €
2	03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,78	7,20	0,91 €	1,36 €
2	04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,37	3,39	0,43 €	0,64 €
2	06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,84	7,68	0,98 €	1,46 €
2	07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,34	12,31	1,56 €	2,33 €
2	08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	9,39	1,19 €	1,78 €
2	09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,21	20,33	2,57 €	3,85 €
2	11	UFFICI E AGENZIE	2,21	17,62	2,57 €	3,34 €

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

2	12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	<b>1,50 €</b>	<b>2,24 €</b>
2	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIE,FERRAMENTA,ALTRI BENI DUREVOLI	1,83	16,89	<b>2,13 €</b>	<b>3,20 €</b>
2	14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,87	17,17	<b>2,17 €</b>	<b>3,25 €</b>
2	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE,TESSUTI,TAPPETI,CAPPELLI,OMBRELLI,ANTIQUARIATO	1,29	11,85	<b>1,50 €</b>	<b>2,25 €</b>
2	17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	1,57	14,45	<b>1,82 €</b>	<b>2,74 €</b>
2	18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA	1,49	13,65	<b>1,73 €</b>	<b>2,59 €</b>
2	19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,76	11,58	<b>2,05 €</b>	<b>2,19 €</b>
2	20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,34	12,30	<b>1,56 €</b>	<b>2,33 €</b>
2	21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,32	12,15	<b>1,53 €</b>	<b>2,30 €</b>
2	22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	2,60	23,94	<b>3,02 €</b>	<b>4,54 €</b>
2	23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHIERE	2,40	22,14	<b>2,79 €</b>	<b>4,19 €</b>
2	24	BAR,CAFFE'.PASTICCERIA	3,19	11,28	<b>3,71 €</b>	<b>2,14 €</b>
2	25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI,GENERI ALIMENTARI	3,04	28,02	<b>3,53 €</b>	<b>5,31 €</b>
2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,49	13,70	<b>1,73 €</b>	<b>2,60 €</b>
2	27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,38	31,12	<b>3,93 €</b>	<b>5,90 €</b>
2	30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	0,74	6,80	<b>0,86 €</b>	<b>1,29 €</b>

b) alla Tariffa Variabile 2, relativa alla componente collegata agli svuotamenti, sono stati attribuiti €. 120.000,00 da ricoprire, applicando un costo al litro (€/kg) del rifiuto secco residuo determinato in:

- €. 0,02034 per le utenze domestiche;
- €. 0,01977 per le utenze non domestiche,

avendo avuto riguardo anche all'andamento storico dei conferimenti;

c) per le Utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Comunale per la TARI a Misura;

**RITENUTO** di dover stabilire dei conferimenti minimi da addebitare comunque al fine di disincentivare le cattive pratiche, scoraggiare comportamenti elusivi, abbandono di rifiuti, deterioramento di altre frazioni, definiti in base alle statistiche sui comportamenti degli utenti rilevate nella banca dati TARI, oltreché alla letteratura e alla normativa nazionale, come segue:

categoria	litri minimi per utenza (no pertinenza)
1N	200
1R	300
2N	300
2R	450
3N	400
3R	600
4N	480
4R	720
5N	547
5R	820
6N	600
6R	900
STRUTTURE RICETTIVE SVOLTE IN FORMA NON IMPRENDITORIALE	300

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

categoria	litri minimi per contenitore
utenze non domestiche	500

**DATO ATTO** che ai sensi degli art. 21, 23 e 24 del Regolamento, per l'applicazione della TARI a misura 2025 sono previste riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che provvedono a smaltire in proprio mediante autonomo avvio al riciclo o compostaggio;

**STABILITO :**

- che il saldo degli avvisi di pagamento da calcolarsi in base agli svuotamenti effettuate dagli utenti nell'anno, sarà emesso con una 3° rata nel 2026, alle tariffe sopra indicate, e determinato come differenza dovuta al 31/12/2025 rispetto all'importo già inviato in sede di acconto, pari all'80% delle tariffe 2024;
- di fissare la scadenza della 3° ed ultima rata 2025 al 31/03/2026 al fine di consentire le elaborazioni necessarie ai conguagli dovuti a seguito dell'attivazione della Tariffa a Misura e delle ulteriori riduzioni e rettifiche;

**RITENUTO** che per l'anno 2025 il numero delle rate sarà pari a tre e le rispettive scadenze per il pagamento della TARI debbano essere così stabilite:

- 1° rata: 20 luglio 2025;
  - 2° rata: 20 ottobre 2025;
- emesse applicando una percentuale per il calcolo pari all'80% delle tariffe 2024;
- 3° rata a saldo: 31 marzo 2026;

**VISTO** il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** il D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**ACQUISITO** il parere n. 48 del 16/04/2025 (ns. prot. n. 4051 del 17/04/2025) espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito L.213/201;

Con votazione palese espressa per alzata di mano nel seguente modo:

VOTANTI. 13

VOTI FAVOREVOLI. 9

VOTI CONTRARI 4

### DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI ADOTTARE** il Piano Economico Finanziario 2025 approvato, in coerenza con le previsioni MTR-2 dall'A.U.R.I. nell'Assemblea dei Sindaci il 16 aprile 2024 con deliberazione n. 2 di cui all'allegato B;
- 3) **DI DETERMINARE**, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente riportate e contenute negli Allegati B e C, preso atto dei risultati espressi dal Piano Economico Finanziario 2025 di cui al punto precedente, con efficacia dal 1° gennaio 2025 e con riferimento all'anno 2025 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti,;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

a) Tariffe Fissa e Variabile , per le:

- Utenze domestiche

Macro categoria	Sotto categoria	Descrizione	K Fissa	K Varia	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Variabile
1	1	NUCLEO ABITATIVO 1	0,86	1,00	<b>0,54 €</b>	<b>76,45 €</b>
1	2	NUCLEO ABITATIVO 2	0,94	1,80	<b>0,59 €</b>	<b>137,61 €</b>
1	3	NUCLEO ABITATIVO 3	1,02	2,00	<b>0,64 €</b>	<b>152,90 €</b>
1	4	NUCLEO ABITATIVO 4	1,10	2,20	<b>0,69 €</b>	<b>168,19 €</b>
1	5	NUCLEO ABITATIVO 5	1,17	3,20	<b>0,73 €</b>	<b>244,65 €</b>
1	6	NUCLEO ABITATIVO 6	1,23	3,70	<b>0,77 €</b>	<b>282,87 €</b>
1		STRUTTURE RICETTIVE SVOLTE IN FORMA NON IMPRENDITORIALE	0,86	1,00	<b>0,54 €</b>	<b>76,45 €</b>

- Utenze non domestiche

Macro categoria	Sotto categoria	Descrizione	K Fissa	K Varia	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Variabile
2	01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98	<b>0,50 €</b>	<b>0,75 €</b>
2	03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,78	7,20	<b>0,91 €</b>	<b>1,36 €</b>
2	04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,37	3,39	<b>0,43 €</b>	<b>0,64 €</b>
2	06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,84	7,68	<b>0,98 €</b>	<b>1,46 €</b>
2	07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,34	12,31	<b>1,56 €</b>	<b>2,33 €</b>
2	08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	9,39	<b>1,19 €</b>	<b>1,78 €</b>
2	09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,21	20,33	<b>2,57 €</b>	<b>3,85 €</b>
2	11	UFFICI E AGENZIE	2,21	17,62	<b>2,57 €</b>	<b>3,34 €</b>
2	12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	<b>1,50 €</b>	<b>2,24 €</b>
2	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	1,83	16,89	<b>2,13 €</b>	<b>3,20 €</b>
2	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,87	17,17	<b>2,17 €</b>	<b>3,25 €</b>
2	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,29	11,85	<b>1,50 €</b>	<b>2,25 €</b>
2	17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,57	14,45	<b>1,82 €</b>	<b>2,74 €</b>
2	18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,49	13,65	<b>1,73 €</b>	<b>2,59 €</b>
2	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,76	11,58	<b>2,05 €</b>	<b>2,19 €</b>
2	20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,34	12,30	<b>1,56 €</b>	<b>2,33 €</b>
2	21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,32	12,15	<b>1,53 €</b>	<b>2,30 €</b>
2	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,60	23,94	<b>3,02 €</b>	<b>4,54 €</b>
2	23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,40	22,14	<b>2,79 €</b>	<b>4,19 €</b>
2	24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,19	11,28	<b>3,71 €</b>	<b>2,14 €</b>
2	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,04	28,02	<b>3,53 €</b>	<b>5,31 €</b>
2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,49	13,70	<b>1,73 €</b>	<b>2,60 €</b>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2025

2	27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,38	31,12	<b>3,93 €</b>	<b>5,90 €</b>
2	30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	0,74	6,80	<b>0,86 €</b>	<b>1,29 €</b>

b) alla Tariffa Variabile 2, relativa alla componente collegata agli svuotamenti, sono stati attribuiti €. 120.000,00 da ricoprire, applicando un costo al litro (€/kg) del rifiuto secco residuo determinato in €. 0,02034 per le utenze domestiche e in €. 0,01977 per le utenze non domestiche, avendo avuto riguardo anche all'andamento storico dei conferimenti;

c) per le Utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Comunale per la TARI a Misura;

**5) DI DISPORRE** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2025 e saranno valide per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**6) DI STABILIRE** per l'anno 2025 il numero delle rate sarà pari a tre e le rispettive scadenze per il pagamento della TARI debbano essere così stabilite:

- 1° rata: 20 luglio 2025;

- 2° rata: 20 ottobre 2025;

emesse applicando una percentuale per il calcolo pari all'80% delle tariffe 2024;

- 3° rata a saldo: 31 marzo 2026;

**8) DI DISPORRE** la trasmissione in via telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data prevista per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;

**9) DI DISPORRE** la trasmissione in via telematica del presente provvedimento ad AURI entro ai fini dell'invio ad ARERA dell'intera documentazione relativa a ciascun Comune entro i tempi che saranno richiesti;

**10) DI DICHIARARE**, con ulteriore voto favorevole espresso IN FORMA PALESE nel seguente modo:

VOTANTI. 13

VOTI FAVOREVOLI. 9

VOTI CONTRARI 4

stante l'urgenza DI APPLICARE LE TARIFFE, all'unanimità, questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai Comuni del Sub Ambito n. 2

c.a. Signor Sindaco  
Responsabile del Servizio finanziario tributi  
Responsabile del Servizio ambiente

A GEST Srl

Loro indirizzi PEC

**Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/04/2024 avente ad oggetto: Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif. Trasmissione documentazione.**

Con la presente si comunica che con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/04/2024, indicata in oggetto, AURI ha validato l'aggiornamento dei PEF TARI MTR-2 dei Comuni del Sub Ambito n. 2 per le annualità 2024-2025.

La deliberazione e la documentazione ad essa allegata è disponibile al seguente collegamento alla cartella condivisa di AURI:

[https://auriumbria-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andrea\\_prelati\\_auriumbria\\_it/EhDkoBGohkZLip\\_p5tNmrzUBssK00iXXcfc4IkNM9DoZDA?e=cg5sQh](https://auriumbria-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andrea_prelati_auriumbria_it/EhDkoBGohkZLip_p5tNmrzUBssK00iXXcfc4IkNM9DoZDA?e=cg5sQh)

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a trasmettere, entro 10 gg dall'approvazione in Consiglio Comunale, la deliberazione tariffaria TARI anno 2024, per consentire ad AURI di svolgere, nei tempi stabiliti, i successivi adempimenti connessi alle procedure definite dal regolatore nazionale ARERA.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Dott. Giuseppe Rossi  
(documento firmato digitalmente)

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI  
N. 2 DEL 16-04-2024**

Oggetto: **Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif**

In data 16-04-2024 alle ore 12:00 in videoconferenza mediante piattaforma Microsoft Teams, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI così composta:

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
1.	Acquasparta	4.778	X		MONTANI GIOVANNI
2.	Allerona	1.794			
3.	Alviano	1.463			
4.	Amelia	11.897	X		PERNAZZA LAURA
5.	Arrone	2.763			
6.	Assisi	28.299		X	CAVALLUCCI VERONICA
7.	Attigliano	2.028			
8.	Avigliano Umbro	2.558			
9.	Baschi	2.722			
10.	Bastia Umbra	21.874	X		LUNGAROTTI PAOLA
11.	Bettona	4.367			
12.	Bevagna	5.081	X		FALSACAPPA ANNARITA
13.	Calvi dell'Umbria	1.856			
14.	Campello sul Clitunno	2.442			
15.	Cannara	4.305	X		GAREGGIA FABRIZIO
16.	Cascia	3.217	X		DE CAROLIS MARIO
17.	Castel Giorgio	2.131	X		GARBINI ANDREA
18.	Castel Ritaldi	3.278		X	TINELLI EZIO

**AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024**

	<b>Comune</b>	<b>Popolazione</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Delegato</b>	<b>Cognome e Nome</b>
19.	Castel Viscardo	2.938	X		
20.	Castiglione del Lago	15.527		X	DUCA FABIO
21.	Cerreto di Spoleto	1.075			
22.	Citerna	3.531	X		PALADINO ENEA
23.	Città della Pieve	7.712	X		RISINI FAUSTO
24.	Città di Castello	39.913		X	MARIANGELI MAURO
25.	Collazzone	3.473			
26.	Corciano	21.332		X	TOMASSINI GIORDANA
27.	Costacciaro	1.216	X		CAPPONI ANDREA
28.	Deruta	9.669		X	MARCHINI FRANCESCA
29.	Fabro	2.876			
30.	Ferentillo	1.913	X		CASCELLI ELISABETTA
31.	Ficulle	1.669	X		MARAVALLE GIAN LUIGI
32.	Foligno	57.155			
33.	Fossato di Vico	2.840			
34.	Fratta Todina	1.839			
35.	Giano dell'Umbria	3.846	X		PETRUCCIOLI MANUEL
36.	Giove	1.928			
37.	Gualdo Cattaneo	6.155			
38.	Gualdo Tadino	15.208	X		PRESCIUTTI MASSIMILIANO
39.	Guardea	1.836			
40.	Gubbio	32.216	X		STIRATI FILIPPO MARIO
41.	Lisciano Niccone	613			
42.	Lugnano in Teverina	1.494			
43.	Magione	14.865	X		CHIODINI GIACOMO
44.	Marsciano	18.902	X		MELE FRANCESCA
45.	Massa Martana	3.770	X		FEDERICI FRANCESCO
46.	Monte Castello di Vibio	1.567			
47.	Monte Santa Maria Tiberina	1.183	X		MICHELINI LETIZIA
48.	Montecastrilli	5.022	X		AQUILINI RICCARDO
49.	Montecchio	1.676			

**AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024**

	<b>Comune</b>	<b>Popolazione</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Delegato</b>	<b>Cognome e Nome</b>
50.	Montefalco	5.679			
51.	Montefranco	1.276			
52.	Montegabbione	1.216			
53.	Monteleone d'Orvieto	1.467	X		LAROCCA ANGELO
54.	Monteleone di Spoleto	599			
55.	Montone	1.680			
56.	Narni	19.785		X	RUBINI GIOVANNI
57.	Nocera Umbra	5.839		X	FRATE TONINO
58.	Norcia	4.957			
59.	Orvieto	20.630	X		TARDANI ROBERTA
60.	Otricoli	1.869	X		LIBERATI ANTONIO
61.	Paciano	975	X		BARDELLI RICCARDO
62.	Panicale	5.692	X		CHERUBINI GIULIO
63.	Parrano	534			
64.	Passignano sul Trasimeno	5.746	X		PASQUALI SANDRO
65.	Penna in Teverina	1.099		X	PORCACCHIA GIUSEPPE
66.	Perugia	166.134		X	NUMERINI OTELLO
67.	Piegaro	3.669			
68.	Pietralunga	2.111			
69.	Poggiodomo	117			
70.	Polino	233	X		VENANZI REMIGIO
71.	Porano	1.966	X		CONTICELLI MARCO
72.	Preci	724			
73.	San Gemini	5.018	X		CLEMENTELLA LUCIANO
74.	San Giustino	11.297			
75.	San Venanzo	2.218			
76.	Sant'Anatolia di Narco	564			
77.	Scheggia e Pascelupo	1.393	X		VERGARI FABIO
78.	Scheggino	461			
79.	Sellano	1.079			
80.	Sigillo	2.404	X		FUGNANESI GIAMPIERO

## AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
81.	Spello	8.645	X		LANDRINI MORENO
82.	Spoletto	38.218		X	PROTASI AGNESE
83.	Stroncone	4.917			
84.	Terni	111.501		X	BORDONI MICHELA
85.	Todi	16.851	X		RUGGIANO ANTONINO
86.	Torgiano	6.725		X	SPACCINI FRANCESCO
87.	Trevi	8.469	X		GEMMA FERDINANDO
88.	Tuoro sul Trasimeno	3.780			
89.	Umbertide	16.681	X		CARIZIA LUCA
90.	Valfabbrica	3.389	X		BACOCOLI ENRICO
91.	Vallo di Nera	364	X		BENEDETTI AGNESE
92.	Valtopina	1.398	X		COCCIA GABRIELE
	TOTALE	891.181			

Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione.

La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 51 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto.

### L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI

#### Visti:

- l'art. 3 c.1, L.R. n. 11/2013 con cui la Regione Umbria ha istituito *“l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”* ed ha attribuito all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I.;
- l'art. 6 c.2 lett e), L.R. n. 11/2013 con cui si stabilisce che il Consiglio Direttivo, tra l'altro, provvede *“alla proposta della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

## AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024

---

- lo Statuto di AURI approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 29/02/2016 e s.m.i.;

### Visti, anche:

- il D.P.R. n. 158/1999 recante “Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, ha istituito, tra l'altro, la TARI da corrispondere in base a una tariffa commisurata ad anno solare destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore e che il comma 668 del medesimo articolo riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, che è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF) e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (d'ora in poi Delibera 363) e il relativo allegato A recante “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e ss.mm.ii. e il relativo allegato A (d'ora in poi MTR-2);
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A, “Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti” (TQRIF);
- il D.Lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 386/2023/R/RIF (d'ora in poi Delibera 386) recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 387/2023/R/RIF (d'ora in poi Delibera 387) recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità n. 389/2023/R/RIF (d'ora in poi Delibera 389) recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

## AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024

---

- la deliberazione dell'Autorità n. 7/2024/R/RIF recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" (d'ora in poi Delibera 7);
- la determinazione dell'Autorità n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'Autorità n. 1/DRIF/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'Autorità n. 1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria n. 360 del 14/11/2023 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGIR);
- il suddetto PRGIR concorre all'attuazione dei programmi eurounitari di sviluppo sostenibile e di economia circolare, rappresentando lo strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione Umbria, coordinandosi con gli altri strumenti pianificatori, di competenza nazionale e regionale, intende promuovere e vincolare in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare;
- alcuni degli obiettivi del PRGIR sono stati posti a riferimento delle specifiche valutazioni operate AURI in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) nella determinazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza;

### **Ricordato che:**

- il Sub Ambito n. 2 di AURI è costituito da 24 Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica;

## AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024

- a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto delle norme pro-tempo vigenti, l'ex ATI 2 ora AURI ("EGATO" o "Concedente" o "ETC") ha selezionato GEST Srl ("GEST" o "Concessionario" o "Gestore") quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni del Sub Ambito n. 2 ("Concessione");
- il concessionario opera per mezzo di quattro gestori operativi: GESENU Spa, ECE Srl, SIA Spa e TSA Spa;
- la Concessione è regolata da 24 contratti di servizio sottoscritti fra Comuni, l'ex ATI 2 (ora AURI) e il concessionario;
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera 363 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata a GEST Srl;

### **Ricordato, anche, che:**

- in Umbria, in cui ai sensi dell'art. 2 c.1 della L.R. 11/2013 è istituito un unico ambito territoriale ottimale per l'interno territorio regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, 196, comma 1, lettera g) e 200 del D.lgs. 152/2006, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI);
- l'art. 7bis, MTR-2 stabilisce che *"Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $aa = \{2024, 2025\}$ , salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
  - *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
  - *per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile";*
- ARERA, al comma 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ha chiarito che *"nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza – qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati – potrà essere rimodulata comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:*
  - *in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;*
  - *in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025";*
- il comma 1.2 della Delibera 389, prevede che *"Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:*

- a) *con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;*
- b) *con riguardo alla rideterminazione, per gli anni 2024 e 2025, delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", il gestore di tali attività aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;*
- c) *gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF";*
- *il comma 1.3 della Delibera 389, prevede che "L'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2, avviene in conformità alle disposizioni del presente provvedimento, che afferiscono:*
  - a) *alla riedizione del potere tariffario dell'Autorità, nei termini di cui all'Articolo 2, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 e in esito al riesame delle varie componenti di costo richiesto dalla sentenza da ultimo citata;*
  - b) *agli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 3;*
  - c) *al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'Articolo 4, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto all'Articolo 7;*
  - d) *alle ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 5, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio";*
- *il comma 7.6 del MTR-2 stabilisce che "ai fini dell'aggiornamento annuale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi d'inflazione:  $I^{2023}=4,5\%$  e  $I^{2024}=8,8\%$ . Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla";*
- *allo scopo di evitare che l'adeguamento monetario per le annualità 2024 e 2025 introdotto per tener conto degli incrementi di costo legati alla dinamica inflattiva possa determinare un incremento delle entrate tariffarie superiore al limite tariffario, il comma 4.5 del MTR-2 stabilisce che "Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $CR1a$ , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione*

*dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho\alpha$ , assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6”;*

- *il comma 17.2 del MTR-2 prevede che “Ai fini della quantificazione delle componenti  $RC_{totTV}$  e  $RC_{totTF}$ , l’Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, determinare l’entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l’equilibrio economico finanziario delle gestioni.”;*
- l’art. 2, c. 1.9 e del c.1.10, stabilisce per l’ETC la facoltà di assumere quali valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACC\alpha$ , del tasso di remunerazione del capitale investito  $WACCRID,\alpha$  e del parametro  $Kda\ real$ , quelli indicati al precedente comma 1.2 al fine di anticiparne gli effetti;

**Ricordato, inoltre, che:**

- il Titolo VI del MTR-2 contiene la disciplina per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, distinguendo tra gli impianti di chiusura del ciclo “integrati” o “minimi” e gli impianti “intermedi”;
- l’art. 7.2 della Delibera 363 stabilisce l’obbligo per i gestori di impianti di chiusura del ciclo “minimi” e “intermedi” di determinare secondo quanto previsto agli artt. 23 e 25 del MTR-2, le tariffe d’impianto e i PEF, trasmettendoli all’Ente territorialmente competente;
- il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 10548/2023 e 10550/2023 del 6 dicembre 2023, ha confermato quanto già statuito dal TAR Lombardia-Milano con sentenza n. 486 del 24 febbraio 2023 e altre coeve pronunzie, con le quali si è dichiarata l’illegittimità della delibera n. 363/2021 nella parte relativa all’individuazione degli impianti c.d. “minimi” per difetto di competenza dell’Autorità;
- la Delibera 7 ha modificato e integrato il MTR-2, e segnatamente quanto previsto al Titolo VI, in modo da ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato aggiornando all’annualità 2024 il primo anno di applicazione della disciplina per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l’art 1.7 della Delibera 7, ha stabilito che il termine per la trasmissione ad ARERA della predisposizione del PEF per il biennio 2024-2025 ai fini della determinazione della tariffa di accesso agli impianti di chiusura del ciclo minimi è rideterminato al 30.06.2024, ovvero in data successiva al termine previsto per la trasmissione ad ARERA dell’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

**Ricordato, infine, che:**

## AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024

---

- con note PEC del 09.11.2023 e del 21.11.2023 AURI ha avviato nei confronti dei Comuni la raccolta dati e informazioni per l'aggiornamento biennale 2024 e 2025 dei piani economici finanziari MTR-2 TARI;
  - con nota prot. n. 10682 del 30.11.2023 AURI ha comunicato all'affidataria del servizio rifiuti l'avvio del procedimento di aggiornamento biennale dei costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti e di aggiornamento delle entrate tariffarie per il 2024 e il 2025, indicando inoltre le modalità e i termini temporali per i relativi adempimenti procedurali di gestori e amministrazioni comunali;
  - la procedura di approvazione della proposta tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani è delineata dall'art. 7 della Delibera 363 ("Procedura di approvazione") e dagli artt. 27-29 del MTR-2 che, in sintesi, delinea un procedimento i cui soggetti sono:
    - i Gestori del servizio (GEST srl e i gestori operativi: GESENU, TSA, SIA, ECE e i Comuni), che hanno il compito di predisporre il PEF in conformità al MTR-2;
    - l'Ente territorialmente competente (EGATO o AURI) che, nell'ambito del procedimento di approvazione, sottopone a validazione e provvede alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:
      - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
      - b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2;inoltre, ai fini dell'approvazione da parte di ARERA, l'Ente territorialmente competente provvede per ciascun ambito tariffario alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
    - a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità dei gestori, redatte secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;
    - b) le delibere di approvazione del PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024;
  - ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (comma 7.7);
- costituiscono oggetto delle determinazioni dell'Autorità:

## AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024

---

- a) i fattori di sharing,  $b_a$  e  $\omega_a$  e i relativi coefficienti  $\gamma_{1,a}$ , definito tenendo conto dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e  $\gamma_{2,a}$  e di efficacia nelle operazioni di riutilizzo e riciclo;
- b) la rimodulazione della differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite alla variazione annuale, come da proposta del gestore;
- c) il coefficiente di recupero di produttività,  $X_a$  per gli anni 2024-2025;
- d) il costo unitario effettivo (CUeff2020);
- e) i coefficienti per il miglioramento previsto della qualità, QLa per gli anni 2024-2025;
- f) i coefficienti per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, PGa per gli anni 2022-2025;
- g) la componente COexp116 a copertura degli scostamenti dei costi riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020;
- h) la componente CQexp a copertura degli eventuali oneri riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità previsti dal TQRIF;
- i) la componente COlexp a copertura dei costi derivanti dalle modifiche del perimetro gestionale e di standard migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dalla regolazione;
- j) il coefficiente CRla che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;
- k) il recupero o meno, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) del congruo quantificabile considerando il tasso di inflazione pari a  $I_{2023} = 4,5\%$ , individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- l) l'anticipazione degli effetti dettati dall'aggiornamento dei valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACCa$ , del tasso di remunerazione del capitale investito  $WACCRID,a$  e del parametro  $Kda\ real$  ai sensi dell'art. 2 delle Deliberazione 07/2024;

i cui criteri di definizione dei valori dei coefficienti e parametri sono illustrati nella Relazione di accompagnamento (d'ora in poi Relazione) della gestione GEST, allegata al presente atto, di cui all'Allegato 2 della determinazione n. 1/DTAC/2023;

### Preso atto che:

- AURI con il documento "Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione dei PEF di competenza dell'EGATO. Aggiornamento della proposta tariffaria 2024-2025" ha definito le modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la determinazione delle entrate tariffarie in conformità con quanto previsto dal MTR-2, ovvero:

- ai coefficienti  $PG_a$  e  $QL_a$  è attribuito il valore determinato, applicando la metodologia comune a tutti gli ambiti tariffari, indicato nella metodologia propria dell'EGATO e sulla base di quanto eventualmente indicato nella Relazione di Accompagnamento dai Gestori;
  - i parametri  $CUeff_{2022}$  e  $Benchmark$ , sono determinati sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 e della "Certificazione della produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata relativa all'anno 2022" come da Delibera della Giunta Regionale n. 795 del 02/08/2023;
  - i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , sono determinati a partire dal confronto dei risultati relativi alla raccolta differenziata (RD) certificati con l'obiettivo dell'anno a ( $\gamma_{1,a}$ ) e sulla base di quanto indicato all'art. 31bis della Delibera 363 e ( $\gamma_{2,a}$ ), come indicato nella metodologia vigente nella Relazione di accompagnamento;
  - il coefficiente di  $sharing$  e  $b_a$  è determinato, sulla base di un set di criteri gestionali aventi target concreti e misurabili, applicando la metodologia definita dall'EGATO indicata nella Relazione di Accompagnamento;
  - i coefficienti  $X_a$ , e  $\omega_a$  sono stati determinati sulla base della metodologia definita dall'EGATO a partire dai valori dei coefficienti  $CUeff_{2021}$ ,  $Benchmark$ ,  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ ;
- ai sensi dell'art. 3, c. 3 della determinazione n. 1/DTAC/2023, "*l'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a  $I^{2023}=4,5\%$ , individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF*";
  - ai sensi dell'art. 11, c.3 del MTR-2, l'ETC può includere tra "*i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura*". In tale fattispecie sono, pertanto, da considerarsi gli oneri con riferimento alla gestione successiva al 31/7/2013 dell'impianto Discarica di Pietramelina;
  - con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.14 del 30/04/2022 AURI, a seguito di chiusura del procedimento di analisi della situazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impianto Discarica di Pietramelina nel Comune di Perugia, ha provveduto a definire la quantificazione di detti oneri. Il riconoscimento tariffario in favore di GEST è, pertanto, incluso nell'aggiornamento delle entrate tariffarie per il 2024 e il 2025 e rimodulato ai sensi dell'art. 4, c.5 del MTR-2 al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025 e nel  $VR_{RC,a}$  ai sensi dell'art. 20, c.3 del MTR-2;

## AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024

---

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato previsto per ogni ambito tariffario così come riportato nell'allegata Relazione di accompagnamento, in coerenza con le determinazioni e deliberazioni dell'Autorità;
- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato calcolato per ciascun anno e per ciascun ambito tariffario prendendo come riferimento i PEF riclassificati ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 ante la sottrazione delle seguenti entrate:
  - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;
  - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

### **Considerato, anche, che:**

- con atto determinazione dirigenziale n. 378 del 27.10.2023 è stato affidato il servizio di validazione del cd. PEF grezzo dei gestori per gli anni 2024-2025, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera 363, alla società Paragon Business Advisors Srl (P.IVA 07742550960) che ha consegnato formalmente i Memorandum di validazione dei dati del PEF predisposti da GEST, SIA, GESENU, TSA, ECE;
- ai sensi dell'art. 28.2 del MTR-2 spetta all'organismo competente l'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- AURI per mezzo della società Paragon Business Advisors Srl ha avviato con i Gestori dei servizi le procedure per la determinazione dei costi efficienti attraverso un procedimento partecipato per la definizione del Piano Economico-Finanziario pluriennale 2024- 2025 secondo gli schemi di cui alla Determina ARERA 1/2023 – DTAC;
- il procedimento partecipato è stato caratterizzato da una prima raccolta iniziale di dati, informazioni e documenti e da seguenti momenti di confronto su particolari tematiche, al fine di ottenere un set di dati e di documentazione completo. Nel corso dello stesso procedimento la società incaricata ha condiviso con le società interessate un Memorandum al fine di raccogliere osservazioni proprie dei Gestori e ulteriori documentazioni a supporto delle osservazioni sottoposte. A seguito del riscontro fornito la società, nel rispetto dei requisiti di terzietà rispetto all'attività gestionale, ai sensi dell'art. 28.3 del MTR-2 ha trasmesso proprio parere di validazione;
- nella validazione delle informazioni di cui sopra è evidenziato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, della Delibera 363 e del MTR-2, ogni ulteriore elemento è rimandato al paragrafo 4 della Relazione di Accompagnamento;

- con comunicazione del 22.03.2024, GEST ha inviato la documentazione di propria competenza;
- AURI ha constatato l'indisponibilità dei dati di preconsuntivo per il 2023 e pertanto ha utilizzato i dati relativi all'annualità 2022 provenienti da fonte contabile certa anche per determinare le entrate tariffarie per l'annualità 2025;
- i Comuni del sub ambito hanno trasmesso la documentazione necessaria per l'aggiornamento dei PEF. Tutta la corrispondenza completa di informazioni e documentazione fornita dai Comuni per l'elaborazione dei PEF è acquisita al protocollo di questa autorità e conservata in atti;

**Considerato, inoltre, che:**

- AURI, tenuto conto al contempo del comma 3.3 della determinazione 1//DTAC/2023 e delle valutazioni effettuate sulla natura temporanea degli impatti inflazionistici del 2022-2023 e di quanto emerso nel corso delle attività di aggiornamento tariffario infra periodo già condotta per l'anno 2023 e nella valutazione dei costi relativi all'annualità 2022, ha ritenuto che per il gestore GEST e i propri soci operativi non sussistessero le condizioni per il riconoscimento del conguaglio delle entrate tariffarie dell'annualità 2023 basato sulla loro ri-quantificazione ottenuta applicando un tasso di inflazione  $f^{2023}=4,5\%$ , avendo già proceduto ad una rideterminazione del PEF 2023 e non avendo il Gestore manifestato nel corso del periodo esigenze di equilibrio economico-finanziario;
- Sulla base delle rilevazioni condotte anche per il tramite delle informazioni fornite dai gestori nel corso del procedimento partecipato di validazione, i coefficienti  $CRI_{2024}$  e  $CRI_{2025}$  sono stati determinati sulla base di una metodologia coerente con la necessità di assicurare un limite tariffario tale da consentire di accogliere tra le entrate tariffarie, per quanto possibile, i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla misurata dinamica dei fattori della produzione;
- AURI, tenuto conto dei principi di tutela e salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario e dell'effettivo impatto dell'inflazione sui conti del Gestore, ha determinato una proposta di rimodulazione delle entrate tariffarie eccedenti il limite, basata sul riconoscimento dell'eccedenza delle entrate tariffarie rispetto ai rispettivi limiti;
- ai sensi dell'art. 20, c.3 del MTR-2, nel  $VR_{RC,a}$  da corrispondere al gestore uscente, sono considerate tra le voci anche "i costi operativi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata - che, ricorrendo i presupposti di cui al comma 4.5, siano stati validati dall'Ente territorialmente e rimodulati tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio";
- AURI con nota prot. n. 10682 del 30-11-2023 ha avviato il procedimento di "*verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore*" in capo all'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR e per le finalità di cui

all'art. 4.6, richiedendo al Gestore elementi per la valutazione dell'equilibrio, tenuto conto che l'MTR in più parti evidenzia l'esigenza di equilibrio attraverso una pianificazione delle azioni conseguenti;

- ai sensi dell'art. 4 c.da 5 a 7 dell'MTR ARERA è pacifico ritenere che, in presenza di tariffe non inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR stesso (in tal senso in applicazione del limite alla crescita), lo scopo della verifica del "*rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore*" sia quello, ove si accertasse il mancato rispetto di tale equilibrio, di assegnare alla responsabilità dell'Ente territorialmente competente l'onere di declinare un percorso di iniziative finalizzate a recuperare nel tempo la "*sostenibilità efficiente della gestione*";
- in assenza nel MTR-2 di una puntuale identificazione e articolata declinazione del concetto di "*equilibrio economico-finanziario del gestore*", tale da specificare ad esempio il livello di performance – anche in confronto a benchmark di mercato - ed attestare il raggiungimento dell'equilibrio attraverso puntuali parametri per la sua misurazione, la nozione di equilibrio economico-finanziario rilevante ai fini del MTR deve essere necessariamente tralasciata all'adozione di un piano economico finanziario pluriennale;
- la Deliberazione 385 ha stabilito che i contratti di servizio siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi ad ARERA da AURI entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- tra le modifiche al Contratto di servizio richieste dall'Allegato A dalla Deliberazione 385, all'art. 8, figura la redazione di un piano economico finanziario di affidamento di durata pari a quella dell'affidamento, ove sia ricondotto l'andamento dei costi di gestione e di investimento;
- il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario deve accompagnarsi "*al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione*" secondo quanto previsto dall'art. 27.5 dell'MTR-2; il percorso per il recupero della "*sostenibilità efficiente della gestione*" non può limitarsi ai soli interventi di incremento delle tariffe a carico degli utenti, ma deve intervenire anche su altri aspetti della gestione compresi in particolare i costi del gestore, in un'ottica temporale pluriennale proiettata per l'intera durata dell'affidamento e non per la singola annualità. Il recupero delle condizioni di equilibrio non necessariamente deve passare solo per l'incremento tariffario a carico degli utenti, ma ben può essere raggiunto attraverso misure di efficientamento dei costi (che meglio si sposano con una logica pluriennale di interventi, come declinata all'art. 4.7);
- ad oggi AURI non ha acquisito da GEST il Piano economico-finanziario pluriennale su cui poter basare la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, pertanto, occorre demandare ad una fase successiva, ove venisse eventualmente comprovata la sussistenza di uno squilibrio economico-finanziario della gestione sulla base dell'esame del Piano economico-finanziario pluriennale che sarà prodotto dal gestore ai sensi della Delibera 385, la declinazione degli interventi volti

ad assicurare la sostenibilità efficiente della gestione, che potranno avere rilevanza sui PEF a partire dal 2025;

**Rilevato che:**

- in data 04/04/2024 AURI ha trasmesso a tutti i Comuni del sub ambito (e per conoscenza al gestore) la bozza di PEF 2022-2025 per ogni singolo ambito tariffario anche al fine di raccogliere le valutazioni di competenza delle amministrazioni comunali prima della definitiva approvazione da parte degli organi di questa Autorità;

**Considerato, infine, che:**

- compete ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'AURI ed entro il termine di legge, l'assunzione delle deliberazioni tariffarie con l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- è opportuno prevedere di dare mandato al Direttore a provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA delle risultanze del presente provvedimento, in conformità alle relative previsioni della Delibera 363;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 9 del 9/04/2024 avente ad oggetto "Proposta di Validazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif";

**Dato atto** che alcuni Comuni hanno chiesto specifiche e contenute modifiche dei dati trasmessi che hanno comportato il conseguente aggiornamento del PEF approvato dal Consiglio Direttivo di AURI. Tali circostanze sono state comunicate formalmente ed acquisite al protocollo di AURI

**Visto, infine:**

- lo Statuto ed in particolare l'art. 10 in materia di competenze dell'Assemblea dei Sindaci AURI;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente del Servizio Rifiuti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti 43 espressi (pari a 533.139 abitanti), n. 1 contrario (comune di Assisi) e n. 7 astenuti (Comuni di Amelia, Ferentillo, Montecastrilli, Monteleone di Orvieto, Spoleto, Terni e Valfabbrica) rispetto a 51 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 734.845 abitanti rispetto al totale di n°891.181

**DELIBERA**

**AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16-04-2024**

---

1. di approvare quanto in premessa;
2. di procedere all'approvazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC nella definizione dell'MTR-2 indicati in premessa, determinati con le modalità indicate nel documento "Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione dei PEF di competenza dell'EGATO. Aggiornamento della proposta tariffaria 2024-2025", come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nella Relazione di accompagnamento, applicati per l'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2024-2025;
3. di approvare i PEF predisposti per gli anni 2024-2025, per ciascun ambito tariffario della gestione GEST (sub ambito n. 2), secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 e di approvare i PEF relativi all'annualità 2025 con riserva di valutazione dei valori risultanti dal riallineamento dell'annualità 2023 alle fonti contabili certe nella successiva predisposizione tariffaria;
4. di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 di ciascun ambito tariffario della gestione GEST (sub ambito n. 2), comprensiva degli allegati e predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023;
5. di dare atto che AURI, in qualità di ETC, si impegna ad effettuare ulteriori e più approfondite analisi e verifiche nei riguardi della documentazione e dei dati contabili forniti dai gestori (Comuni ed operatori economici) e nelle ipotesi in cui da tali riscontri dovessero emergere elementi di scostamento rispetto ai valori indicati nei PEF, AURI si riserva di procedere nell'annualità successive agli opportuni recuperi in coerenza con i principi generali del metodo tariffario di ARERA;
6. di dare atto che, qualora la concessione del servizio di gestione dei rifiuti nei comuni del sub ambito n. 2 termini prima del 31/12/2025, sarà posto in essere quanto necessario per il trasferimento della titolarità delle attività previste dagli allegati piani finanziari comunali, in capo al gestore subentrante;
7. di dare mandato al Direttore a provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA delle risultanze del presente provvedimento di cui ai punti precedenti, in conformità alle relative previsioni della Delibera 363;
8. di dare atto che la documentazione citata nella presente deliberazione è depositata agli atti di ufficio;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Ufficio di Direzione  
*Giuseppe Rossi*

Il Presidente  
*Antonino Ruggiano*

*Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**SI ATTESTA**

Visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 18-04-2024, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

*18-04-2024*

**Il Responsabile della Pubblicazione**

F.to Petrini Luana



## PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

### Torgiano

### Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
<b>A</b>	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2024 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	1.376.424 €	1.273.098 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	1.208.980 €	1.299.985 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore del PEF)	7,53%	7,53%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ( $\sum Ta / \sum Ta-1$ )	13,85%	-2,07%
<b>B</b>	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	1.299.986 €	1.273.098 €
<b>A-B</b>	Delta costi o "costi cappati" ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	76.438 €	- €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.299.985 €	1.273.098 €
	Costi Variabili PEF - Tv	834.270 €	801.869 €
	Costi Fissi PEF - Tf	465.715 €	471.229 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.299.985 €	1.273.098 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	1.148.662 €	1.125.467 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	151.323 €	147.631 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	74,9%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	45,4%

	2024			2025		
	Torgiano			Torgiano		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	48.128	-	48.128	46.055	-	46.055
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	198.444	-	198.444	189.899	-	189.899
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	165.521	-	165.521	158.394	-	158.394
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	402.056	-	402.056	384.742	-	384.742
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	5.726	-	5.726	5.479	-	5.479
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	2.290	-	2.290	2.192	-	2.192
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	104.341	-	104.341	99.847	-	99.847
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	50.083	-	50.083	47.927	-	47.927
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCfof<sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	75.843	75.843	-	72.897	72.897
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>758.428</b>	<b>75.843</b>	<b>834.270</b>	<b>728.972</b>	<b>72.897</b>	<b>801.869</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	94.265	-	94.265	90.206	-	90.206
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	18.577	31.877	50.454	17.777	30.504	48.282
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	91.716	-	91.716	87.767	-	87.767
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>Al</sub></b>	164.449	-	164.449	50.992	-	50.992
Costi comuni <b>CC</b>	274.742	31.877	306.619	156.537	30.504	187.041
Ammortamenti <b>Amm</b>	58.781	-	58.781	47.209	-	47.209
Accantonamenti <b>Acc</b>	17.733	-	17.733	16.970	-	16.970
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	17.733	-	17.733	16.970	-	16.970
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	17.171	-	17.171	13.001	-	13.001
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>uc</sub></b>	82	-	82	109	-	109
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	93.768	-	93.768	77.289	-	77.289
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCfof<sub>TF</sub></b>	3.898	-	3.898	3.974	-	3.974
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	43.603	43.603	-	44.229	44.229
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	76.438	-	76.438
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>466.673</b>	<b>75.480</b>	<b>542.153</b>	<b>396.496</b>	<b>74.734</b>	<b>471.229</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.272.042</b>	<b>151.323</b>	<b>1.423.365</b>	<b>1.131.904</b>	<b>147.631</b>	<b>1.279.535</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.225.101</b>	<b>151.323</b>	<b>1.376.424</b>	<b>1.125.467</b>	<b>147.631</b>	<b>1.273.098</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			76%			76%
q <sub>o2</sub> ton			2.911,10			2.911,10
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			40,92			41,53
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,27			39,27
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			-0,06			-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			-0,30			-0,30
<b>Totale γ</b>			<b>-0,36</b>			<b>-0,36</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,64</b>			<b>0,64</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
rpi <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>o</sub></b>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>o</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>o</sub></b>			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione <b>CRi<sub>o</sub></b>			3,94%			3,94%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>			<b>7,53%</b>			<b>7,53%</b>
<b>(1+ρ)</b>			<b>1,0753</b>			<b>1,0753</b>
ΣT <sub>o</sub>			1.376.424			1.273.098
ΣTV <sub>o-1</sub>			740.011			834.270
ΣTF <sub>o-1</sub>			468.970			465.715
ΣT <sub>o-1</sub>			1.208.980			1.299.985
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,1385			0,9793
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.299.986			1.273.098
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			76.438			-
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	758.428	75.843	834.270	728.972	72.897	801.869
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	390.235	75.480	465.715	396.496	74.734	471.229
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>1.148.662</b>	<b>151.323</b>	<b>1.299.985</b>	<b>1.125.467</b>	<b>147.631</b>	<b>1.273.098</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			24.242			24.242
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
<b>ΣTV<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>810.029</b>			<b>777.627</b>
<b>ΣTF<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>465.715</b>			<b>471.229</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>1.275.744</b>			<b>1.248.857</b>
<b>Affività esterne Ciclo integrato RU</b>						
			-			-
<b>Macro indicatore R1</b>						
<b>R1</b>			<b>0,75</b>			<b>0,75</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99</sup> <sub>sc si</sub>			99,040			99,040
CRD <sup>99</sup> <sub>sc si</sub>			218,104			218,104
H di partenza			45,4%			45,4%
Classe di partenza H			E			E
<b>Obiettivi</b>			<b>47,9%</b>			<b>50,4%</b>
Classe obiettivo			E			D

Spett.le  
Comune di Torgiano

PEC [comune.torgiano@postacert.umbria.it](mailto:comune.torgiano@postacert.umbria.it)

**OGGETTO: relazione tariffe TARI 2025.**

In relazione a quanto in oggetto, si rimette la proposta relativa alle tariffe TARI 2025, finalizzate ad assicurare la copertura del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, alla luce del Piano Finanziario per l'anno 2025.

Come stabilito dal Contratto di servizio, le tariffe sono state predisposte tenendo conto dei parametri e dei criteri indicati dagli uffici comunali.

Nella determinazione delle tariffe si è proceduto come segue.

Individuazione e classificazione dei costi del servizio.

PEF LORDO	
costi variabili	801.869,00 €
costi fissi	471.229,00 €
<b>totale</b>	<b>1.273.098,00 €</b>

Dal PEF, come approvato dall'ETC, sono stati sottratti gli importi di cui alla determina 2/2020 ARERA e gli importi di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 23/2011, e aggiunti quelli per le riduzioni correlate alla produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche avviati al riciclo o recupero in modo autonomo.

L'importo finale da coprire con le tariffe e la ripartizione tra costi fissi e variabili sono quelli di cui alla seguente tabella.

	Ripartizione %	Costi	
<b>Costi fissi domestiche</b>	36,96	251.355,35 €	441.594,08 €
<b>Costi fissi non domestiche</b>		190.238,73 €	
<b>Costi variabili 1 domestiche</b>	63,04	360.389,18 €	753.150,35 €
<b>Costi variabili 1 non domestiche</b>		272.761,17 €	
<b>Costi variabili 2</b>		120.000,00 €	
<b>Totale</b>		<b>1.194.744,43 €</b>	

La quota variabile misurata è stata elevata a € 120.000,00, in quanto il sistema di rilevazione è ormai consolidato e l'utenza, dopo cinque anni, ha maturato adeguata consapevolezza del meccanismo tariffario puntuale. Tale operazione va nella direzione di dare adeguati segnali di prezzo all'utenza.

La percentuale di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata determinata in base al criterio del gettito, come segue.

<b>Utenze Domestiche</b>	<b>56,92</b>
<b>Utenze Non Domestiche</b>	<b>43,08</b>

Circa i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, l'articolo 1, comma 652, Legge 147/2013 prevede che, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Di recente ARERA ha approvato la delibera n. 56/2025/R/RIF AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DI PRIMI CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA APPLICATA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. La citata delibera, ai fini di una maggiore aderenza al principio cardine europeo del "Pay As You Throw", ha prospettato, richiamando la deliberazione 43/2025/R/RIF, la definizione di una disciplina di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, prefigurando tre aree di intervento prioritarie rivolte a: i. adeguare gli attuali criteri di articolazione tariffaria al mutato contesto socio-economico nonché al paradigma emergente di economia circolare; ii. introdurre strumenti volti a ridurre la riscontrata eterogeneità, minimizzando i potenziali effetti distorsivi nell'allocazione dei costi nell'ambito della struttura dei corrispettivi e tra le diverse categorie di utenza; iii. valorizzare le attività di misura, quale strumento primario non solo per la responsabilizzazione dell'utenza (contribuendo a garantire maggiore "corrispettività" della tariffa), ma anche per lo sviluppo industriale dell'intero settore. Alla luce di quanto brevemente riassunto, si è dato inizio ad un'opera di progressivo abbandono della deroga di cui all'articolo 1, comma 652, Legge 147/2013, fissando i coefficienti Kc e kd, tra i valori minimi e massimi, utilizzati per il calcolo della quota fissa e variabile 1, per le seguenti categorie:

Sottocat	Descrizione
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
07	ALBERGHI CON RISTORANTE
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

Per le strutture ricettive quali B&B, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti locati ad uso turistico, svolti in forma non imprenditoriale, in via sperimentale, in deroga all'art. 23 comma 2 lett. e del Regolamento TARI, si applicano i seguenti coefficienti ka 0,86 e kb 1, in considerazione, dell'occasionalità, ovvero che l'attività è esercitata in maniera saltuaria e non continuativa, e gli spazi dedicati ad essa, per molta parte dell'anno, risultano non utilizzati.

Inoltre, i costi variabili, alla luce delle considerazioni già espresse, che saranno coperti con la quota variabile 2 misurata nel 2025, saranno il 15,93% dei costi variabili totali, con un incremento del 6,21% rispetto al 2024.

Riassumendo quando appena illustrato sono i seguenti i coefficienti che saranno applicati per ogni categoria.

Macrocat	Sottocat	Descrizione	K Fissa	K Varia
1	1	NUCLEO ABITATIVO 1	0,86	1,00
1	2	NUCLEO ABITATIVO 2	0,94	1,80
1	3	NUCLEO ABITATIVO 3	1,02	2,00
1	4	NUCLEO ABITATIVO 4	1,10	2,20
1	5	NUCLEO ABITATIVO 5	1,17	3,20
1	6	NUCLEO ABITATIVO 6	1,23	3,70
1		STRUTTURE RICETTIVE SVOLTE IN FORMA NON IMPRENDITORIALE	0,86	1,00
2	01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98
2	03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,78	7,20
2	04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,37	3,39
2	06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,84	7,68
2	07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,34	12,31
2	08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	9,39
2	09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,21	20,33
2	11	UFFICI E AGENZIE	2,21	17,62
2	12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84
2	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	1,83	16,89
2	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,87	17,17
2	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,29	11,85
2	17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,57	14,45
2	18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,49	13,65
2	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, LETTRAUTO	1,76	11,58
2	20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,34	12,30
2	21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,32	12,15
2	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,60	23,94
2	23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,40	22,14
2	24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,19	11,28
2	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,04	28,02
2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,49	13,70
2	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,38	31,12
2	30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,74	6,80

I **conferimenti minimi** che saranno comunque addebitati, per disincentivare le cattive pratiche, scoraggiare comportamenti elusivi, abbandono di rifiuti, deterioramento di altre frazioni, saranno quelli di cui alla successiva tabella. I litri minimi sono stati determinati avuto riguardo al comportamento delle utenze della banca dati TARI e alla letteratura e normativa nazionale (tra le quali ad es. Linee guida presenti in altre regioni italiane).

categoria	litri minimi per utenza (no pertinenza)
1N	200
1R	300
2N	300
2R	450
3N	400
3R	600
4N	480
4R	720
5N	547
5R	820
6N	600
6R	900
STRUTTURE RICETTIVE SVOLTE IN FORMA NON IMPRENDITORIALE	300
categoria	litri minimi per contenitore
utenze non domestiche	500

Sono state, infine, determinate le voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo. Queste le tariffe fissa e variabile 1 definite.

Macrocat	Sottocat	Descrizione	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Variabile 2
1	1	NUCLEO ABITATIVO 1	0,54 €	76,45 €
1	2	NUCLEO ABITATIVO 2	0,59 €	137,61 €
1	3	NUCLEO ABITATIVO 3	0,64 €	152,90 €
1	4	NUCLEO ABITATIVO 4	0,69 €	168,19 €
1	5	NUCLEO ABITATIVO 5	0,73 €	244,65 €
1	6	NUCLEO ABITATIVO 6	0,77 €	282,87 €
1		STRUTTURE RICETTIVE SVOLTE IN FORMA NON IMPRENDITORIALE	0,54 €	76,45 €
2	01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,50 €	0,75 €
2	03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,91 €	1,36 €
2	04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,43 €	0,64 €
2	06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,98 €	1,46 €
2	07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,56 €	2,33 €
2	08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,19 €	1,78 €
2	09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,57 €	3,85 €
2	11	UFFICI E AGENZIE	2,57 €	3,34 €
2	12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,50 €	2,24 €
2	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,13 €	3,20 €
2	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,17 €	3,25 €
2	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,50 €	2,25 €
2	17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,82 €	2,74 €
2	18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,73 €	2,59 €
2	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,05 €	2,19 €
2	20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,56 €	2,33 €
2	21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,53 €	2,30 €
2	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,02 €	4,54 €
2	23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,79 €	4,19 €
2	24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,71 €	2,14 €
2	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,53 €	5,31 €
2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,73 €	2,60 €
2	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,93 €	5,90 €
2	30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,86 €	1,29 €

Il costo al litro del conferimento del rifiuto secco residuo è stato definito in

- € 0,02034 per le utenze domestiche
- € 0,01977 per le utenze non domestiche.

MACCARELLI  
ANNALISA  
02.04.2025  
10:38:35  
GMT+02:00





COMUNE DI TORGIANO  
VERBALE DEL REVISORE UNICO

VERBALE N. 48 DEL 16.04.2025

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE N. 9/2025 RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F) 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI A MISURA – ANNO 2025.

**Presa visione** della proposta di delibera di cui in oggetto con la quale si intende procedere all'adozione del piano economico finanziario (P.E.F) 2025 e approvazione delle tariffe TARI a misura – anno 2025, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. B) punto 7) del d.lgs. 277/2000;

**Visto** l'art. 1, commi da 641 a 668 della l. 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

**Vista** la deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 che ha disciplinato il TU della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti" (TQRIF);

**Tenuto conto che** i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- che l'art. 53, comma 16, della l. 388/200 prevede che "il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- che i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8, annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: B). Regolamento per la disciplina della TARI.

**Vista** la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/04/2024 avente ad oggetto: "validazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. G) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei Comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF";

**Rilevato che** l'Ente mediante la proposta di delibera di cui in oggetto intende adottare il Piano Economico Finanziario (P.E.F) 2025 e approvare le tariffe TARI a misura per l'anno 2025, così come riportati nella proposta di delibera stessa;

**Verificato che** tale adempimento consente il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'Ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della completezza;
- del rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- della coerenza con quanto previsto dagli altri Regolamenti attualmente in vigore nell'Ente in materia di entrate;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciati dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

COMUNE DI TORGIANO  
VERBALE DEL REVISORE UNICO



parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2025 avente ad oggetto l'adozione del Piano Economico Finanziario (P.E.F) e approvazione delle tariffe TARI a misura, anno 2025.

Todi, 16.04.2025

Il Revisore

Maurizio Aristei



*Maurizio Aristei*



# COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

**Area Finanziaria Tributi Patrimonio Economato**

**UFFICIO/SERVIZIO:**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. n.15 del 30/04/2025

**OGGETTO:** ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI A MISURA - ANNO 2025

**L'ISTRUTTORE:** F.to Dr.ssa ZAMPOLINI RITA

**L'ASSESSORE PROPONENTE:** \_\_\_\_\_

---

## PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

**PARERE REGOLARITA' TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

Torgiano, 17/04/2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Dr.ssa ZAMPOLINI RITA

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

**FAVOREVOLE**

Torgiano, 17/04/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr.ssa ZAMPOLINI RITA

---

# COMUNE DI TORGIANO

## PROVINCIA DI PERUGIA

---

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to MENCOLINI CRISTINA

**SEGRETARIO COMUNALE SOSTITU**

F.to Dr. MASSI GIULIO

---

La presente deliberazione n. 15 del 30/04/2025 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 22/05/2025 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267

**Responsabile del Procedimento**

F.to TARINI ANTONELLA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Torgiano, \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**

dott.ssa STEFANANGELI CINZIA

---

La presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 22/05/2025 al 06/06/2025 al n.454

**senza opposizioni o reclami;**

**- è divenuta esecutiva il 30/04/2025**

perchè dichiara immediatamente eseguibile;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA STEFANANGELI CINZIA

---

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO \_\_\_\_\_  
IN DATA \_\_\_\_\_

**Responsabile del Procedimento**

F.to TARINI ANTONELLA